



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

ORDINANZE DIRIGENZIALI

Ordinanza n. 13 del 15/06/2023

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE INFESTAZIONI DA MURIDI, BLATTE E DI ALTRI AGENTI INFESTANTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI PER L'UOMO E GLI ANIMALI NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

una corretta gestione dell'igiene urbana impone una serie di interventi mirati al contrasto della proliferazione di topi, ratti, blatte e di tutti gli altri possibili agenti infestanti in quanto, se presenti ed in numero elevato, costituiscono un concreto rischio di veicolo di trasmissione di svariati microrganismi patogeni (es. enterobatteri, salmonella spp, stafilococchi, pseudomonas aeruginosa, nematodi e cestodi) pericolosi per l'uomo e per gli animali;

l'Amministrazione comunale esegue periodiche attività di monitoraggio e disinfestazione delle aree ed edifici pubblici;

il Gruppo CAP (Consorzio Acque Potabili), in qualità di gestore del servizio idrico integrato, esegue anch'esso periodici interventi di controllo, pulizia e manutenzione della rete fognaria e delle caditoie stradali presenti lungo le carreggiate;

Rilevato che:

l'efficacia dei programmi di lotta ai muridi, blatte nonché ogni altro agente infestante messi in campo dall'Amministrazione Comunale è direttamente proporzionale alla contemporaneità di analoghi interventi attuati da parte dei proprietari e di titolari di diritti equipollenti su beni immobili privati nonché da parte di tutti gli amministratori immobiliari per gli spazi condominiali e comunque di uso comune;

Valutato che

per contrastare la diffusione di muridi, blatte o altro agente infestante potenzialmente pericoloso per l'uomo, è necessario adottare provvedimenti volti a limitare il loro insediamento e/o proliferazione a valere su tutto il territorio comunale;

Considerato che:

il potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente costituisce lo strumento, attribuito dal Legislatore, per gestire situazioni di pericolo non fronteggiabili, altrimenti, con i poteri tipici di cui dispone l'Amministrazione e secondo l'ordine delle competenze e delle modalità procedurali ordinarie;

Considerato nel merito che

tra i presupposti che consentono l'esercizio del potere di ordinanza sindacale vi sono i caratteri di "contingibilità" e di "urgenza" della situazione da fronteggiare nonché la sussistenza di un interesse pubblico da salvaguardare;

La "contingibilità", intesa nell'accezione di "necessità", implica l'insussistenza di rimedi tipici per fronteggiare efficacemente il pericolo;

l'"urgenza" implica, invece, la materiale impossibilità di differire l'intervento ad altra data in relazione alla ragionevole previsione di danno a breve distanza di tempo;

ai fini dell'adozione di ordinanza sindacale contingibile e urgente, devono sussistere ulteriori presupposti quali la "straordinarietà dell'evento", la sua "imprevedibilità" e la "necessaria temporaneità della misura adottata";

Evidenziato che

il contenimento dei muridi, blatte o ogni altro organismo potenzialmente nocivo per l'uomo sul territorio comunale viene eseguito regolarmente attraverso la definizione di specifici interventi di disinfestazione, così come previsti dai protocolli di ATS - Dipartimento d'Igiene e Prevenzione Sanitaria;

Ritenuto

quindi che la regolarità degli interventi e la loro programmazione e gestione organica ed organizzata nell'ambito dei protocolli di ATS determina la conseguente competenza dirigenziale all'assunzione del presente provvedimento;

Visti:

gli artt. 1.4.12, 1.4.13, 1.4.14, 1.4.15 del vigente Regolamento Locale di Igiene, inerente agli interventi di disinfestazione, le cautele ed accorgimenti da attuare per l'esecuzione degli stessi;

in particolare l'art.1.4.17 del suddetto Regolamento, il quale prevede che "tutti gli interventi di disinfestazione vengano effettuati a cura e spese dei proprietari degli edifici e dei terreni in cui hanno luogo o di chi ne ha l'effettiva disponibilità";

il Regolamento Locale di Igiene;

l'art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato

il Provvedimento Sindacale n.92/2022 di attribuzione delle funzioni dirigenziali

ORDINA

con effetto immediato dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online e salvo diversa statuizione, a TUTTI i:

- proprietari e/o conduttori di aree agricole;
- proprietari e/o concessionari di aree verdi urbane incolte e di aree industriali dismesse;
- responsabili di cantieri edili attivi e non;
- proprietari e/o a coloro che a qualsiasi titolo abbiano la disponibilità di immobili, nessuno riservato o escluso, di appartenenza di privati o di Enti siti sul territorio del Comune di San Donato Milanese;

quanto segue:

- 1 di procedere a loro cura, spese e responsabilità, all'integrale disinfestazione degli immobili anzidetti ed in particolare di quei locali che costituiscono ricetto di ratti, blatte e/o di altro possibile agente infestante quali: scantinati, soffitte, sottotetti, spazi destinati a giardini e a verde in genere, cunicoli, gallerie, intercapedini, ruderi, depositi o fosse per la raccolta dei rifiuti, letti dei corsi d'acqua, fosse settiche, pozzetti d'ispezione delle reti fognarie, griglie di raccolta acque attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condomini;

- 2 di provvedere a quanto indicato nel punto 1. avvalendosi, per l'esecuzione, esclusivamente di Ditte specializzate in materia di disinfestazioni regolarmente iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura;
- 3 mantenere i locali di abitazione, i locali di uso pubblico e gli uffici sempre puliti e ordinati;
- 4 di effettuare un'accurata sigillatura ermetica nei muri attorno al passaggio delle canalizzazioni di tubazioni di servizio così come prescritto dalle norme tecniche in vigore per evitare ingresso di insetti o altri infestanti dall'esterno;
- 5 stuccare eventuali crepe e fessure di pavimenti, pareti e soffitti;
- 6 porre attenzione ad una accurata conservazione/stoccaggio di sacchi, sacchetti o cartoni di alimenti o comunque materiale organico che possano essere fonte di attrattivo per topi/blatte/mosche/formiche ecc.;
- 7 accertarsi che tutti gli scarichi siano dotati di sifone;
- 8 non lasciare cibo o residui alimentari in contenitori aperti o lesionati;
- 9 conferire i rifiuti nei giorni e secondo le modalità previste dal vigente regolamento per la raccolta dei rifiuti;
- 10 non accumulare scorte alimentari sfuse o aperte nelle cantine e nei ripostigli;
- 11 spazzare accuratamente tutte le superfici e raccogliere tutti gli imballi e contenitori vuoti eventualmente presenti che dovranno essere correttamente smaltiti previo trattamento con biocidi specifici ad effetto residuale;
- 12 in caso di accertata infestazione, porre in essere a propria cura, spese e responsabilità ogni intervento di disinfestazione, pulizia e disinfezione di aree e/o superfici secondo i vigenti protocolli delle Autorità Sanitarie preposte e/o prescrizioni del Servizio Ambientale Comunale;
- 13 su richiesta dell'Amministrazione Comunale, di produrre la certificazione attestante l'avvenuta esecuzione di tutti gli interventi di disinfestazione rilasciata da Ditte specializzate.

COMPETE

al Comando di Polizia Locale la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza e l'assunzione dei provvedimenti da essa derivanti.

STABILISCE

1. la pubblicazione all'Albo Pretorio online;
2. la diffusione attraverso il sito istituzionale del Comune;
3. la diffusione della presente da parte dei servizi competenti in occasione del rilascio di provvedimenti di autorizzazione che comportano la realizzazione di cantieri;
4. l'invio di copia della presente ordinanza a:
 - Prefettura di Milano;
 - Comando di Polizia Locale;
 - Comando Carabinieri San Donato Milanese;
 - Sottosezione Polizia Stradale San Donato Milanese;
 - Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest;

AVVERTE CHE

chiunque violerà quanto disposto dalla presente ordinanza verrà punito con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 ad € un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 c.1° bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria pari a € 50,00 secondo la procedura prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i.;

qualora, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, i proprietari – conduttori - concessionari - manutentori dei terreni - coloro che a qualsiasi titolo abbiano la disponibilità di immobili, non effettueranno gli interventi sopra prescritti, si provvederà d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dell'eventuale azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

avverso il presente provvedimento è data facoltà di ricorso secondo le modalità previste dalle norme vigenti entro i seguenti termini dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. nr. 1199 del 24 novembre 1971.

Con l'assunzione della presente ordinanza decade l'ordinanza dirigenziale n.96 del 24/09/2007.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARTINI DOMENICO)
con firma digitale**